

**GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI,
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “NET COST” DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE (TPL) SU GOMMA DI INTERESSE REGIONALE
- REGIONE CAMPANIA -**

Lotto 1	CIG:73346210BA	CUP B19I16000010003
Lotto 2	CIG: 733468016A	CUP B19I16000010003
Lotto 3	CIG: 7334688802	CUP B19I16000010003
Lotto 4	CIG: 7334696E9A	CUP B19I16000010003

QUESITI RISCONTRATI ALLA DATA DEL 22/02/2018

QUESITO N. 01 – Testo pervenuto:

- a. Si chiede se può una società, nelle forme previste dal bando di gara di cui all’oggetto, associarsi o godere dell’avvalimento di azienda non italiana ma rientrante nella Comunità Europea esercente trasporti pubblici a domanda indifferenziata.
- b. Chiedesi altresì se la percorrenza delle autolinee Ministeriali può essere imputata quale chilometraggio previsto per la capacità tecnica organizzativa

RISPOSTA AL QUESITO N. 01

Relativamente al quesito di cui alla precedente lett. a), si conferma che una Società, nelle forme previste dal bando di gara di cui all’oggetto, può associarsi o godere dell’avvalimento di azienda non italiana ma rientrante nella Comunità Europea esercente trasporti pubblici a domanda indifferenziata, purchè i servizi di trasporto pubblico a domanda indifferenziata sia relativo a servizi di TPL come desumibile dai relativi contratti di servizio.

Relativamente al quesito di cui alla precedente lett. b), si conferma quanto previsto al p.to 9.8 del disciplinare di gara *Requisiti di capacità tecnica-organizzativa*: “Aver eseguito negli anni 2014,2015,2016 un monte chilometri medio annuo per servizi TPL almeno pari al monte chilometri del lotto per cui si concorre, come desumibile dai relativi contratti di servizio...”

La definizione di servizi di TPL (trasporto pubblico locale), è rinvenibile dall’art. 1 del Dlgs 422/97 (“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”) “*Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell’ambito di un territorio di dimensione*

normalmente regionale o infraregionale.”

Pertanto le Autolinee ministeriali (relative ai servizi di interesse nazionale) non rientrano nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e, quindi, non possono essere imputate quale chilometraggio previsto per la capacità tecnica organizzativa.

QUESITO N. 02 – Testo pervenuto:

Con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede a codesto Spettabile Ente di voler fornire i seguenti chiarimenti.

- 1) Al punto **II.1.6 del bando di gara** (Informazioni relative ai lotti) si prevede che: *“Le offerte vanno presentate per tutti i lotti”*, mentre al **punto 4.5 del disciplinare di gara** si prevede che: *“E' possibile presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti”*.

Si richiede di voler confermare che è possibile presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti conformemente ai principi in tema di gare divise in lotti ed ai principi di massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica.

- 2) Al punto **15.11 del disciplinare di gara** è previsto che: *“La domanda di partecipazione, compresa tutta la documentazione allegata, dovrà essere racchiusa in un plico unico, a pena di esclusione, perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, tale da garantire l'integrità del plico e la segretezza del contenuto. Il plico dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: “NON APRIRE. CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE “NET COST” DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) SU GOMMA DI INTERESSE REGIONALE DI DURATA DECENNALE.”*

Nel successivo **punto 15.12 del disciplinare di gara** si prevede che: *“Il suddetto plico unico dovrà contenere al suo interno, in questa I fase di gara della procedura ristretta: Un'unica busta valida per tutti i lotti per cui si intende concorrere, contrassegnata dalla seguente dicitura: “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, a pena di esclusione, perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, tale da garantire l'integrità della busta e la segretezza del contenuto con l'indicazione esterna del mittente e del lotto/i per cui si concorre”*.

Si richiede di voler chiarire con quali modalità dovranno essere presentate le domande di partecipazione (con la relativa documentazione) di quei concorrenti che intendano eventualmente riunirsi in R.T.I. o consorzio con imprese differenti ai fini dell'aggiudicazione di distinti lotti di gara.

RISPOSTA AL QUESITO N. 02

Con riferimento al precedente p.to 1 non avendo lo schema di bando GUUE espressamente previsto l'opzione *“per uno o più lotti”*, si conferma quanto già previsto nel disciplinare di gara al p.to 4.5 e precisamente che :<< *E' possibile presentare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti*>>.

In caso di concorrenti che risultino vincitori di più lotti si rinvia ai p.ti 9.9 e 9.10 del disciplinare di gara.

Con riferimento al precedente p.to 2, si chiarisce che la domanda di partecipazione, come previsto al p.to 15.2 del disciplinare, compresa tutta la documentazione allegata in coerenza ed in conformità a quanto previsto dal disciplinare e dal Dlgs n. 50/2016 smi, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi dovrà essere racchiusa in un'unica busta valida per tutti i lotti per cui si intende concorrere, contrassegnata dalla seguente dicitura: *“A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”*, a pena di esclusione,

perfettamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, tale da garantire l'integrità della busta e la segretezza del contenuto con l'indicazione esterna del mittente e del lotto/i per cui si concorre.

La suddetta busta "A" dovrà essere racchiusa in un plico unico, a pena di esclusione, perfettamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, tale da garantire l'integrità del plico e la segretezza del contenuto. Il plico dovrà riportare all'esterno l'indicazione del mittente e, a pena di esclusione, la seguente dicitura: "NON APRIRE. CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE "NET COST" DEI SERVIZI MINIMI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TPL) SU GOMMA DI INTERESSE REGIONALE DI DURATA DECENNALE."

QUESITO N. 03 – Testo pervenuto:

1. premesso che:

- all'art. 9, punto 9.6 del disciplinare di gara è stabilito che al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità economico-finanziaria il concorrente deve possedere un *"fatturato globale medio annuo realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016) per un importo almeno pari a quello del lotto per cui si concorre"*;

si chiede

a. se ai fini della dimostrazione del possesso del predetto requisito della capacità economico-finanziaria si possa considerare il fatturato rinveniente dai servizi autorizzati di trasporto di persone di competenza statale che collegano più di due regioni nonché quelli extraurbani di competenza provinciale.

2. All'art. 9, punto 9.8 del disciplinare di gara è stabilito, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa, che il concorrente deve *"aver eseguito negli anni 2014-2015-2016, un monte chilometri medio annuo per servizi TPL almeno pari al monte chilometri del lotto per cui si concorre, come desumibile dai relativi contratti di servizio"*. Or, premesso che:

- le clausole riferite al possesso dei requisiti di ammissione alla gara non possono limitare la concorrenza e devono essere tese alla più ampia partecipazione;

- che la giurisprudenza ormai costantemente afferma il principio per il quale *"la prescrizione del disciplinare di gara concernente lo svolgimento di servizi analoghi deve ritenersi soddisfatta ove il concorrente abbia dimostrato di aver espletato servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferrisce l'appalto"* (Tar Toscana - sentenza n. 1371 del 10.11.2017).

- il servizio di trasporto oggetto di gara ha le caratteristiche dei servizi di linea autorizzati

si chiede

a. se, ai fini della prova del predetto requisito, possano considerarsi anche i chilometri effettuati per servizi di linea autorizzati da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il trasporto di persone ex D.lgs. 285/2005 (di competenza statale che collegano più di due regioni) nonché quelli extraurbani in regime di autorizzazione rilasciata da Enti provinciali.

RISPOSTA AL QUESITO N. 03

Con riferimento alla lett. a) del precedente p.to 1, si conferma quanto previsto al 9.6 del disciplinare di gara. Pertanto, l'interpretazione fornita è corretta.

Con riferimento alla lett. a) del precedente p.to 2, si conferma quanto previsto al p.to 9.8 del disciplinare di gara *Requisiti di capacità tecnica-organizzativa*: "Aver eseguito negli anni 2014,2015,2016 un monte chilometri medio annuo per servizi TPL almeno pari al monte chilometri del lotto per cui si concorre, come desumibile dai relativi contratti di servizio..." .

La definizione di servizi di TPL (trasporto pubblico locale), è rinvenibile dall'art. 1 del Dlgs 422/97 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59") "*Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale.*"

Pertanto le Autolinee ministeriali (relative ai servizi di interesse nazionale) non rientrano nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale e, quindi, non possono essere imputate quale chilometraggio previsto per la capacità tecnica organizzativa.

Quanto ai km dei servizi di linea extraurbani in regime di autorizzazione rilasciata da Enti provinciali, essi possono considerarsi ai fini della prova del suddetto requisito, purchè siano desumibili dai relativi contratti di servizio o da idoneo provvedimento amministrativo.

QUESITO N. 04 – Testo pervenuto:

Nel caso di avvalimento del requisito – capacità tecnica organizzativa (monte chilometri) – da azienda estera, quali servizi sono da intendersi di TPL e nella fattispecie equivalenti a quelli Italiani, considerato che in alcuni paesi la classificazione sembrerebbe diversa e potrebbero essere addirittura non retribuiti quali servizi minimi con contratti di servizio.

Chiedesi altresì, se la percorrenza delle autolinee ministeriali ed internazionali può essere imputata quale chilometraggio previsto nella capacità tecnico organizzativa.

RISPOSTA AL QUESITO N. 04

Sono da intendersi servizi di TPL quelli definiti dall'art. 1 del Dlgs 422/97 ("Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59") "*Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o*

infraregionale.”

Il principio di equivalenza è tra i principi generali del diritto dell'Unione Europea, e in estrema sintesi può considerarsi una trasposizione, a livello comunitario, del principio di analogia del nostro diritto interno. Pertanto, potranno essere considerati equivalenti i servizi di TPL analoghi a quelli oggetto di gara, così come definiti dall'art. 1 del Dlgs 422/97.

Per quanto come definito dall'art. 1 del Dlgs 422/97, le Autolinee ministeriali ed internazionali non possono essere imputate quale chilometraggio previsto nella capacità tecnico organizzativa.